



## CITTÀ DI CONSELVE

Provincia di Padova

### INFORMATIVA I.M.U. ANNO 2019 – VERSAMENTO ACCONTO

#### IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA, pari al 50%, E' ESEGUITO SULLA BASE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 1° APRILE 2019

Ai sensi dell'articolo 1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, "l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'imposta municipale propria non si applica:

- alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione e pertinenze dei soci assegnatari (art. 13, c. 2, lett. a) D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011) ivi incluse le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari anche in deroga al requisito richiesto della residenza anagrafica ( legge 208 del 28/12/2015 legge stabilità2016);
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (art. 13, c. 2, lett. b) D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011);
- alla casa coniugale assegnata al coniuge (art. 13, c. 2, lett. c) D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011);
- all'unico immobile, posseduto e non concesso in locazione, dal personale del comparto sicurezza (art. 13, c. 2, lett. d) D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011);
- **alle** unità immobiliari assimilate ad abitazione principale e relative pertinenze, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con deliberazione C.C. n. 72 del 31/10/2012;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, c. 8, D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011);
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati ( art.13 comma 9 bis D.L. n. 201/2011)
- alle unita immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti alla'anagrafe degli italiani residenti all'estero (aire), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti;

**L'imposta deve essere versata INTERAMENTE AL COMUNE per quanto concerne tutti i fabbricati di categoria A / B / C, terreni agricoli, aree fabbricabili.**

**Mentre per i fabbricati di categoria D si applica l'aliquota del 9,6 per mille, da versare rispettivamente allo STATO con l'aliquota del 7,6 per mille, e al COMUNE con l'aliquota del 2 per mille.**

#### Soggetti passivi:

- Il **proprietario** di immobili, fabbricati, terreni e aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- Il **titolare del diritto reale** di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- Il **concessionario** nel caso di concessione di aree demaniali;
- Il **locatario**, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

**Immobili: Fabbricati, terreni agricoli, e aree fabbricabili** siti nel territorio del Comune.

#### IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO E' IL 17 GIUGNO 2019

Il versamento dell'IMU deve essere effettuato tramite **modello F24** utilizzando i codici tributo più sotto riportati o con **bollettino di conto corrente postale** n. 1008857615 intestato a: PAGAMENTO IMU, disponibile presso gli uffici postali.

**Il versamento della rata a SALDO dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base della deliberazione di consiglio comunale di approvazione n. 4 del 1° aprile 2019**

#### ALIQUOTE

Aliquota	Quota Comune	Quota Stato	Immobili
<b>0,40%</b>	<b>0,40%</b>	<b>Non dovuta</b>	<b><u>Abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7)</u></b> Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nel numero di una unità immobiliare per ciascuna categoria fino ad un massimo di tre.
<b>0,96%</b>	<b>0,96%</b>	<b>Non dovuta</b>	<b><u>Unità immobiliari residenziali non adibite ad abitazione principale, nonché tutti gli immobili accatastati nelle categorie C/2, C/6 e C/7, che non siano pertinenza dell'abitazione principale e che non siano fabbricati rurali ad uso strumentale.</u></b>
<b>0,96%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,76%</b>	<b><u>Fabbricati D</u></b> Si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), L. 228/2012;

<b>0,76%</b>	<b>0,76%</b>	<b>Non dovuta</b>	<b>Aliquota ordinaria</b> Si applica per tutti gli altri fabbricati non compresi in quelli precedenti, alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli (diversi da quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola)
--------------	--------------	-------------------	--

#### RIDUZIONI

##### **Fabbricati di interesse storico e artistico:**

la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004.

##### **Fabbricati inagibili o inabitabili:**

la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, **così come individuate nel Regolamento Comunale IMU.**  
Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato secondo quanto disposto nel citato Regolamento Comunale.

##### **Abitazioni concesse in comodato ai parenti:**

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

**Ai sensi art. 1 comma 1092 legge di bilancio 2019, la riduzione del 50% della base imponibile viene estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.**

Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23;

#### DETRAZIONI

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

#### BASE IMPONIBILE

##### **Fabbricati:**

La rendita catastale dell'immobile, che deve essere sempre rivalutata del **5%**, è moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- **160** per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- **140** per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- **80** per i fabbricati della categoria catastale A/10e D/5;
- **65** per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5);
- **55** per i fabbricati della categoria catastale C/1;

##### **Aree fabbricabili:**

Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione

##### **Terreni agricoli:**

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a **135**.

### Codici tributo F24 per il pagamento dell'IMU

Tipologia immobili	Comune	Stato
<b>Abitazione principale</b>	<b>3912</b>	
<b>Fabbricati D</b>	<b>3930</b>	<b>3925</b>
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>3916</b>	
<b>Altri fabbricati</b>	<b>3918</b>	
<b>Terreni agricoli</b>	<b>3914</b>	

### CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI CONSELVE: **C964**

**PER INFORMAZIONI:** sito: [www.comune.conselve.it](http://www.comune.conselve.it) oppure presso l'ufficio tributi nei giorni di  
 lunedì 15:00 – 17:30 / mercoledì – venerdì 9:00 – 13:00  
 ai seguenti recapiti telefonici tel. 049/ 9596557 / 9596556 - fax 049/9500129  
 pec: [affari.generali@pec.comune.conselve.pd.it](mailto:affari.generali@pec.comune.conselve.pd.it)  
 mail : [tributi@unioneconselvano.it](mailto:tributi@unioneconselvano.it)

Il Comune di Conselve ha messo a disposizione, gratuitamente sul proprio sito internet ([www.comune.conselve.it](http://www.comune.conselve.it)) un calcolatore **“IUC IMU-TASI calcolo on-line”** dal quale è inoltre possibile scaricare la normativa completa, ulteriori informazioni e la modulistica ed il link dell'Agenzia delle Entrate da usare per le avere le **visure catastali**.